

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 01 febbraio 2012 si sono incontrati:

- la Blockbuster Italia S.p.A. con Unico Socio in liquidazione e in concordato preventivo rappresentata dal Dott. Secondo Carrara.
- La Confcommercio Roma nella persona di Gabriele Marini.
- La FILCAMS CGIL Naz.le nella persona di Sabina Bigazzi.
- La FISASCAT CISL Naz.le nella persona di Ferruccio Fiorot.
- La UILTuCS UIL Naz.le nella persona di Gabriele Fiorino.
- La FILCAMS CGIL territoriale di Roma nella persona di Anna De Marco.
- R. S.A. Blockbuster Italia S.p.A.

PREMESSO CHE

- La società, a seguito di istanza presentata in data 19 gennaio 2011, è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con Decreto del Tribunale di Milano C.P. n.81/2011 depositato in data 28 dicembre 2011.
- In data 26.01.12, la società ha inviato alle OO.SS. lettera di apertura di una procedura di licenziamento collettivo per un numero di lavoratori pari a n.621 distribuiti sulle varie unità produttive coinvolte come indicato nel prospetto allegato alla succitata lettera di apertura di procedura.
- In data odierna le parti hanno, pertanto, dato avvio all'esame congiunto previsto dalla normativa vigente in materia al fine di approfondire le motivazioni poste dall'azienda a base dell'avviata procedura di licenziamento collettivo e di verificare la possibilità di individuare un percorso condiviso atto a risolvere le complesse problematiche aziendali.

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente verbale.
2. Le Parti concordano che, in sostituzione dei criteri previsti dall'articolo 5, comma 1, Legge 223/1991, l'unico criterio per l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità nell'ambito dei profili professionali riportati nella lettera di apertura della presente procedura sarà quello di seguito descritto, valendo il presente quale accordo collettivo di definizione dei criteri ai sensi della normativa sopra citata:

CRITERIO A: lavoratori che, rientrando tra i profili in esubero così come individuati nella comunicazione di apertura della presente procedura, manifestino la non opposizione alla collocazione in mobilità.

3. Le Parti convengono di derogare, ai sensi dell'art.8, comma 4, della L.236/93, al limite di 120 giorni per la collocazione in mobilità, individuando a tal fine quale termine ultimo la data del 27 ottobre 2012.

Le Parti, con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, si danno atto di avere esperito e concluso a tutti gli effetti in data odierna le procedure di legge in base al combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 della Legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

BLOCKBUSTER ITALIA S.P.A.

CONFCOMMERCIO ROMA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

RSA BLOCKBUSTER ITALIA